

Note all'art. 38:

— Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), come modificato dalla presente legge:

«Art. 15 (Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale). — (Omissis)

3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati e sia lavorato in regime di libero mercato. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorità nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

(Omissis).».

24G00215

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 4 novembre 2024, n. 194.

Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di consulente in proprietà industriale.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 27» e in particolare l'articolo 202, comma 4 che attribuisce la vigilanza sull'esercizio della professione di consulenti in proprietà industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, che disciplina l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, nonché l'articolo 9, comma 2 che prevede il compenso del professionista, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, sia determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante;

Visto l'articolo 2233 del Codice civile concernente il compenso delle professioni intellettuali, che, al primo comma, statuisce che «il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene»;

Vista la legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, in particolare, dei professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, regolate da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, con esclusione delle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e delle prestazioni rese in favore degli agenti della riscossione;

Vista la legge 21 aprile 2023 n. 49 e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, che prevede che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali;

Su proposta del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale pervenuta con nota prot. n. 0389243 del 27 dicembre 2023;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 00857/2024, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 15193 del 18 luglio 2024;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione e regole generali

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi spettanti al consulente in proprietà industriale quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta e in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi.


2. Le disposizioni del presente regolamento e le tabelle allo stesso allegate si applicano in materia di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualsiasi soggetto che in base alla normativa nazionale presti servizi professionali di cui all'articolo 4.

Art. 2.

Compensi e spese

1. Il compenso del consulente in proprietà industriale è proporzionato alla natura e all'importanza dell'opera.



2. Oltre al compenso è dovuto il rimborso delle spese quali, a titolo esemplificativo: oneri, contributi e tasse, ove non anticipati, dovuti a qualsiasi titolo, copie autentiche, autentiche notarili, legalizzazioni consolari, traduzioni, elaborazione disegni, costi per ricerche su banche dati o accesso a documentazione pertinente, costi dei consulenti esteri e fornitori di servizi specializzati sostenuti ai fini dell'espletamento delle prestazioni professionali.

3. I parametri di cui alle tabelle allegate al presente regolamento si riferiscono a prestazioni di media difficoltà.

4. Il compenso è determinato o liquidato tenendo conto dei valori di cui alle tabelle allegate considerato quanto previsto al comma 3. Detto compenso in applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, può essere aumentato fino al 40 per cento, ovvero diminuito fino al 40 per cento.

Art. 3.

Applicazione analogica

1. Nell'ambito dell'applicazione degli articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Art. 4.

Tipologia di attività

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento sono individuate le seguenti attività:

a) prestazioni di consulenza, assistenza e rappresentanza di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e alla Commissione dei Ricorsi per la costituzione, acquisizione, modifica o estinzione di titoli di proprietà industriale di cui al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ovvero:

1) brevetti per invenzioni industriali, certificati di protezione per medicinali, estensioni pediatriche e per prodotti fitosanitari, brevetti per modelli di utilità, private per varietà vegetali;

2) registrazioni di disegni e modelli;

3) registrazioni di marchi;

4) registrazioni di topografie dei prodotti a semiconduttori;

b) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) per le domande internazionali di cui al Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato dall'Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260, e di fronte all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO - *European Patent Office*) per le domande di brevetto europeo oppure per i brevetti europei di cui alla Convenzione sul rilascio di brevetti europei e dell'Atto recante la revisione della Convenzione, ratificati dall'Italia rispettivamente con legge 26 maggio 1978, n. 260, e con legge 29 novembre 2007, n. 224;

c) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO - *European Union Intellectual Property Office*) in relazione a domande o registrazioni di marchio dell'Unione Europea, di cui al regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e di fronte all'OMPI per le domande o registrazioni di marchio internazionale di cui all'Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, ratificato dall'Italia da ultimo con legge 28 aprile 1976, n. 424 ed al Protocollo firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato dall'Italia da ultimo con legge 12 marzo 1996, n. 169;

d) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'EUIPO in relazione a domande o registrazioni di disegni comunitari di cui al Regolamento (CE) n. 6/2002 e di fronte all'OMPI per le domande o registrazioni di disegni e modelli internazionali, sui disegni comunitari e di cui all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999 e ratificato dall'Italia da ultimo con legge 22 settembre 2023, n. 141;

e) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Ufficio comunitario per le varietà vegetali (CPVO - *Community Plant Variety Office*) in relazione a domande o private di nuove varietà vegetali di cui al Regolamento (CE) n. 2100/1994 concernente le private comunitarie per ritrovati vegetali;

f) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte agli organi preposti in relazione a domande o concessioni di certificato complementare di protezione, di cui ai Regolamenti n. 469/2009/CE, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/933, e n. 1610/96/CE rispettivamente per i medicinali e le estensioni pediatriche e per i prodotti fitosanitari;


g) prestazioni per la costituzione, modifica o estinzione di diritti di proprietà industriale e dei diritti connessi secondo la normativa nazionale in Stati esteri o specifici accordi regionali a cui essi aderiscano;

h) prestazioni inerenti al mantenimento in vigore o al rinnovo dei diritti di proprietà industriale sopra elencati;

i) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza in relazione alle procedure connesse ai diritti di proprietà industriale sopra elencati quali, a titolo esemplificativo: esame, opposizione, limitazione, nullità, decadenza, revoca e ricorso;

l) ricerche, pareri in materia di brevettabilità, registrabilità, validità dei diritti di proprietà industriale sopra elencati ovvero relativi alla di essi interferenza con altri diritti anteriori;

m) consulenza, assistenza e rappresentanza in relazione all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al loro trasferimento, concessione in uso ed ogni altra attività presupposta, connessa o consequenziale a quanto previsto nel presente articolo incluse, previo conseguimento



della corrispondente abilitazione ove richiesta, controversie extragiudiziali o giudiziali o avanti un terzo neutrale, nonché la consulenza come esperto dell'organo giudicante o delle parti, in controversie extragiudiziali o giudiziali, o in qualità di terzo neutrale, relative alla materia di proprietà industriale.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ PROCEDIMENTALE DAVANTI AGLI ENTI PREPOSTI

Art. 5.

Parametri generali per la determinazione dei compensi per le attività di cui all'articolo 4

1. Ai fini della liquidazione del compenso, di cui all'articolo 4, comma 1, le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, si tiene conto della qualità e quantità del lavoro svolto, delle caratteristiche della prestazione professionale, dello studio necessario per l'individuazione di strategie di ricerca di anteriorità e di ricerca della giurisprudenza e per la valutazione dei relativi risultati, delle problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficoltà, del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'impegno profuso, della quantità e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente o con altri soggetti che risultano essere stati necessari, del pregio dell'attività prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.

2. Per determinare la difficoltà si tiene specificamente conto:

a) per i brevetti per invenzione industriale, modelli di utilità, privative per nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione: della specificità dell'ambito tecnico, della quantità, natura e pertinenza della documentazione da considerare nelle diverse fasi della procedura, di predisporre la descrizione, rivendicazioni, riassunto e relativi allegati integranti la domanda di protezione, tenendo conto anche del numero di parole, del numero e della tipologia di rivendicazioni;

b) per i disegni e modelli: dell'area geografica della protezione richiesta, dell'affollamento del settore in cui si colloca il disegno e modello, della quantità, natura e pertinenza della documentazione da considerare nelle diverse fasi della procedura;

c) per i marchi: dell'area geografica della protezione richiesta, della natura e delle caratteristiche del marchio, del numero dei prodotti e servizi rivendicati, della quantità, natura e pertinenza delle anteriorità da considerare nelle diverse fasi della procedura.

3. Il compenso è liquidato per fasi di lavoro, in quanto applicabili, intendendosi per fasi il completamento di un'attività oltre la quale sia prevedibile un più o meno lungo intervallo temporale perché abbia luogo la succes-

siva. I compensi di cui alle tabelle allegate riferiti a fasi che possono prevedere più interlocuzioni con l'Ufficio competente si intendono per singola interlocuzione.

4. Con riferimento alle diverse fasi procedurali si intende esemplificativamente:

a) fase di studio: esame e studio della documentazione, consultazioni con il cliente, identificazione degli elementi e requisiti di proteggibilità, elaborazione della strategia ed esecuzione della ricerca, analisi dei risultati e relativo rapporto, parere scritto o orale;

b) fase di deposito della domanda, istanza, designazione successiva: elaborazione e stesura del testo della domanda di protezione, delle rivendicazioni, dei disegni, delle liste di sequenze, predisposizione della documentazione amministrativa annessa alla domanda, pagamento dei diritti o tasse, deposito della domanda, corrispondenza con il cliente;

c) fase introduttiva del procedimento: stesura degli atti introduttivi di opposizione, nullità, decadenza, ricorso e relativo deposito, pagamento delle tasse, rapporto al cliente, ricezione della comunicazione di avvio del procedimento;

d) fase istruttoria: studio dei rilievi formali oppure sostanziali, studio dettagliato dell'opinione di proteggibilità, brevettabilità e della documentazione citata; predisposizione di un primo parere e strategia scritta o orale, predisposizione delle memorie argomentative, integrative o di replica, esame della memoria di replica di controparte, deposito del materiale di controllo della stabilità della varietà vegetale;

e) fase di produzione, esame della prova d'uso di cui all'articolo 53 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33;

f) fase udienza di trattazione: revisione del caso, predisposizione della documentazione e dell'intervento di trattazione;


g) fase di concessione: controllo del testo e deposito rivendicazioni del brevetto nelle lingue ufficiali, pagamento tasse, controllo dell'attestato di concessione e trasmissione dello stesso;

h) fase decisionale: esame del provvedimento conclusivo, trasmissione rapporto al cliente;

i) fase di rinnovo marchi, disegni e modelli: consultazione con il cliente, controlli preliminari sulla titolarità e i prodotti, servizi per il rinnovo della registrazione, controllo della lista di prodotti/servizi e verifica con il cliente su uso, predisposizione della documentazione per il deposito, pagamento dei diritti oppure tasse, deposito, trasmissione del rapporto di deposito, analisi e risposta a eventuali rilievi formali, revisione e trasmissione del certificato di rinnovo;

l) fase di concessione del certificato di rinnovo di marchi, disegni e modelli: controllo dell'attestato di rinnovo e trasmissione dello stesso.

5. L'organo giudicante può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio in favore del professionista che subentra nell'assistenza procedimentale del cliente in un momento successivo.



Art. 6.

Procedimenti non conclusi

1. Per l'attività prestata dai consulenti in proprietà industriale iniziata ma non conclusa, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 7.

Pluralità di consulenti e società professionali

1. Quando più consulenti in proprietà industriale sono incaricati del deposito della domanda di registrazione, brevetazione o protezione o dell'istanza ad essa connessa, la liquidazione è computata al compenso di un solo consulente.

2. Quando l'incarico professionale è conferito ad una società professionale o ad un ufficio specializzati in materia di proprietà industriale, si applica il compenso spettante a un solo professionista anche se la prestazione è eseguita da più professionisti.

Art. 8.

Trasferte

1. Per gli affari ed i procedimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, al consulente in proprietà industriale è liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese ai sensi dell'articolo 13 della materia extra procedimentale.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ EXTRA PROCEDIMENTALE

Art. 9.

Compensi per l'attività extra procedimentale

1. I compensi liquidati per prestazioni extra procedurali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *l)* e *m)*, sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività. Quando tuttavia l'attività si compone di fasi o parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.

Art. 10.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *l)* e *m)*, si tiene conto della qualità e quantità del lavoro svolto, delle caratteristiche della prestazione professionale, dello studio necessario per l'individuazione di strategie di ricerca di anteriorità o di giurisprudenza e per la valutazione dei relativi risultati, delle problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficoltà, del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni

trattate, dell'impegno profuso, della quantità e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente o con altri soggetti che risultano essere stati necessari, del pregio dell'attività prestata, dei risultati e i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.

Art. 11.

Prestazioni extra procedurali svolte autonomamente rispetto alle attività procedurali

1. L'attività extra procedimentale, che riveste una autonoma rilevanza, è liquidata in base alle allegate tabelle.

Art. 12.

Compensi a tempo

1. Nel caso di pattuizioni di compenso a tempo si considera un parametro indicativo tra un minimo di 200 euro e un massimo di 500 euro per ciascuna ora o frazione superiore a trenta minuti.

Art. 13.

Trasferte

1. Al consulente in proprietà industriale, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori del luogo ove il consulente svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo a quattro stelle, unitamente ad una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie. Per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari a quella risultante dalle tariffe ACI riferite al mezzo privato utilizzato, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 4 novembre 2024

Il Ministro: URSO

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, 1587



TABELLE DI CUI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE I PARAMETRI DEI COMPENSI DEGLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE D.LGS 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

1. PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (UIBM)

1.1. MARCHIO

1.1.1. DOMANDA DI REGISTRAZIONE

Prodotti e servizi rivendicati nella domanda in relazione alla Classificazione di Nizza	Una sola classe	Per ogni classe oltre la prima
1. Fase di studio	400	
2. Fase deposito della domanda		60
3. Fase istruttoria	350	
4. Fase di registrazione	150	
5. Fase di rinnovo	350	50
6. Fase di concessione del certificato di rinnovo	150	

1.1.2. DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHI COLLETTIVI O DI CERTIFICAZIONE

Prodotti e servizi rivendicati nella domanda in relazione alla Classificazione di Nizza	Una sola classe	Per ogni classe oltre la prima
1. Fase di studio	900	
2. Fase di deposito della domanda	200	60
3. Fase istruttoria	350	
4. Fase di registrazione	150	
5. Fase di rinnovo	350	50
6. Fase di concessione del certificato di rinnovo	150	

1.1.3. ISTANZA DI NULLITÀ O DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE

	Decadenza	Nullità
1. Fase di studio	1.500	2.000
2. Fase introduttiva del procedimento		
3. Fase istruttoria	2.000	2.000
4. Fase di produzione/esame della prova d'uso	2.000	2.000
5. Fase decisionale	150	150

1.1.4. OPPOSIZIONE ALLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

Opposizione	Attiva	Passiva
1. Fase di studio	600	300
2. Fase introduttiva del procedimento		
3. Fase istruttoria	1.500	1.800
4. Fase di produzione/esame della prova dell'uso	2.000	2.000
5. Fase decisionale	150	150



1.2 DOMANDA DI REGISTRAZIONE DISEGNI E MODELLI

Disegni e modelli rivendicati nella domanda in relazione alla Classificazione di Locarno	Disegno o modello singolo	Maggiorazione in caso di domanda contenente disegni o modelli multipli (per ogni 5 modelli successivi al primo)
1. Fase di studio	400	300
2. Fase di deposito della domanda	700	
3. Fase istruttoria (per disegno)	300	
4. Fase di concessione	150	
5. Fase di rinnovo	250	

1.3 INVENZIONI

1.3.1 DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE

Numero di parole del testo brevettuale	Fino a 3.300 parole	da 3.300 a 6.600 parole	da 6.600 a 11.000 parole	Oltre 11.000 parole ogni incremento fino a 4.400 parole
1. Fase di studio	700	800	900	
2.a Fase di deposito della domanda	2.500	3.200	3.600	+ 15% dell'ultimo valore calcolato con riferimento alla colonna precedente
2.b Fase di deposito della fase nazionale da PCT	1.000			
3. Fase istruttoria	1.100			
4. Fase di concessione	150			

1.3.2 DOMANDA DI VALIDAZIONE IN ITALIA DEL BREVETTO EUROPEO

Fase di deposito della domanda	500
--------------------------------	-----

1.4 DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ

Numero di parole del testo brevettuale	Fino a 3.300 parole	da 3.300 a 6.600 parole	da 6.600 a 11.000 parole	Oltre 11.000 parole ogni incremento fino a 4.400 parole
1. Fase di studio	600	700	800	
2.a Fase di deposito della domanda	1700	2.100	2.800	+ 15% dell'ultimo valore calcolato con riferimento alla colonna precedente
2.b Fase di deposito della fase nazionale da PCT	1.000			
3. Fase istruttoria	600			
4. Fase di concessione	150			

1.5 DOMANDA DI PRIVATIVA NUOVE VARIETÀ VEGETALI

1. Fase di studio	600
2. Fase di deposito della domanda	1.800
3. Fase istruttoria	800
4. Fase di concessione	300



2. GIUDIZI DAVANTI ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL'UIBM

	Invenzioni, Modelli di utilità, Nuove varietà vegetali
1. Fase di studio	1000
2. Fase introduttiva del procedimento	2.000
3. Fase istruttoria	1.000
4. Fase udienza di trattazione	1.500
5. Fase decisionale	150

3. PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

3.1. MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

3.1.1. DOMANDA DI REGISTRAZIONE

Prodotti e servizi rivendicati nella domanda in relazione alla Classificazione di Nizza	Una sola classe	Per ogni classe oltre la prima
1. Fase di studio	300	
2. Fase deposito della domanda	350	50
3. Fase istruttoria	550	
4. Fase di concessione	150	
5. Fase di rinnovo	450	50
6. Fase di concessione del certificato di rinnovo	150	

3.1.2. DOMANDA DI REGISTRAZIONE MARCHI COLLETTIVI O DI CERTIFICAZIONE

Prodotti e servizi rivendicati nella domanda in relazione alla Classificazione di Nizza	Una sola classe	Per ogni classe oltre la prima
1. Fase di studio	900	
2. Fase deposito della domanda	650	50
3. Fase istruttoria	550	
4. Fase di concessione	150	
5. Fase di rinnovo	450	50

3.1.3. OPPOSIZIONE ALLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

Opposizione	Attiva	Passiva
1. Fase di studio	600	300
2. Fase introduttiva del procedimento		
3. Fase istruttoria	1.500	1.800
4. Fase di produzione/esame della prova dell'uso	2.000	2.000
5. Fase decisionale	150	150

3.1.4. ISTANZA DI NULLITÀ O DECADENZA

	Decadenza	Nullità
1. Fase di studio	1.500	2.000
2. Fase introduttiva del procedimento		
3. Fase istruttoria	2.000	2.000
4. Fase di produzione/esame della prova d'uso	2.000	2.000
5. Fase decisionale	150	150



3.2 DOMANDA DI REGISTRAZIONE DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

Disegni e modelli rivendicati nella domanda in relazione alla Classificazione di Locarno	Disegno o modello singolo	Maggiorazione in caso di domanda contenente disegni o modelli multipli (per ogni 5 modelli successivi al primo)
1. Fase di studio	600	300
2. Fase di deposito della domanda	700	
3. Fase istruttoria (per disegno)	300	
4. Fase di concessione	150	
5. Fase di rinnovo	250	

4. GIUDIZI DAVANTI ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI AVANTI ALL'UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

	Marchi	Disegni e modelli
1. Fase di studio	1.000	1.000
2. Fase introduttiva del procedimento	2.000	2.000
3. Fase istruttoria	1.000	1.000
4. Fase decisionale	300	300

5. PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'UFFICIO COMUNITARIO PER LE VARIETÀ VEGETALI

DOMANDA DI PRIVATIVA COMUNITARIA PER NUOVE VARIETÀ VEGETALI

1. Fase di studio	800
2. Fase deposito della domanda	1.800
3. Fase istruttoria	800
4. Fase di concessione	300


6. PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETI (EPO)

6.1 DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO

Numero di parole del testo brevettuale	Fino a 3.300 parole	da 3.300 a 6.600 parole	da 6.600 a 11.000 parole	Oltre 11.000 parole ogni incremento fino a 4.400 parole
1. Fase di studio	700	800	900	
2.a Fase di deposito della domanda	2.700	3.400	3.800	+ 15% dell'ultimo valore calcolato
2.b Fase di deposito della domanda in priorità	1.400			
2.c Fase di deposito della fase regionale da PCT	1.200			
3. Fase istruttoria	1.400			
4. Fase di concessione	600			

6.2 OPPOSIZIONE ALLA DOMANDA DI BREVETTO

Attività	
Consulenza – compenso a tempo	Si applicano compensi a tempo ex art. 12



6.3 GIUDIZI DAVANTI ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI (EPO)

1. Fase di studio	1.300
2. Fase introduttiva del procedimento	1.800
3. Fase istruttoria	1.200
4. Fase udienza di trattazione	2.500
5. Fase decisionale	300

7. PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (OMPI)

7.1 DOMANDA INTERNAZIONALE DI MARCHIO (ACCORDO/ PROTOCOLLO DI MADRID)

Prodotti e servizi rivendicati nella domanda in relazione alla Classificazione di Nizza	Una sola classe	Per ogni classe oltre la terza	Maggiorazione per ciascun Paese designato
1. Fase di studio	400		
2. Fase di deposito della domanda	600	150	200
3. Fase istruttoria	350		
4. Fase di concessione del certificato di registrazione	150		
5. Fase di designazione posteriore	800	150	200
6. Fase di rinnovo	900	150	200
7. Fase di concessione del certificato di rinnovo	150		

7.2 DOMANDA INTERNAZIONALE DI DISEGNO E MODELLO

Disegni e modelli rivendicati nella domanda in relazione alla Classificazione di Locarno	Disegno o modello singolo	Maggiorazione in caso di domanda contenente disegni o modelli multipli (per ogni 5 modelli successivi al primo)	Maggiorazione per ciascun Paese designato
1. Fase di studio	400	300	50
2. Fase di predisposizione documentazione e deposito della domanda	700		100
3. Fase istruttoria	300		
4. Fase decisionale	150		
5. Fase di rinnovo	250		

7.3 DOMANDA INTERNAZIONALE AI SENSI DEL PCT

Numero di parole del testo brevettuale	Fino a 3.300 parole	da 3.300 a 6.600 parole	da 6.600 a 11.000 parole	Oltre 11.000 parole ogni incremento fino a 4.400 parole
1. Fase di studio	700	800	900	
2.a Fase di deposito della domanda	2.700	3.400	3.800	+ 15% dell'ultimo valore calcolato
2.b Fase di deposito della domanda in priorità	1.400			
3. Fase istruttoria	1.400			



8 PROCEDIMENTI COMUNI DAVANTI AGLI UFFICI COMPETENTI**8.1 TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI**

	Trascrizioni cessione/fusione/licenza/diritti di garanzia	Annotazioni di cambio di denominazione o ragione sociale/sede legale	Supplemento per ogni titolo addizionale	
1. Fase di studio	300			
2. Fase di deposito della domanda/istanza	300	300	50	50
3. Fase istruttoria	300			
4. Fase di concessione	150			

8.2 REINTEGRAZIONE

	Marchi, Disegni e modelli, Invenzioni, Modelli di utilità, Nuove varietà vegetali
1. Fase di studio	800
2. Fase di deposito della domanda/istanza	2.500
3. Fase istruttoria	1.000
4. Fase decisionale	150

9 RICERCHE**9.1 RICERCHE DI BREVETTO O DISEGNO O MODELLO**

Ricerca	Nominativa	Landscape	Per argomento
1. Fase di ricerca	300	800	1.200
2. Fase di elaborazione del rapporto	300	400	400
3. Fase di elaborazione del parere di contraffazione, di libera attuazione (FTO), brevettabilità	Si applicano compensi a tempo ex art. 12		

Nota: Le prestazioni di "media difficoltà" di cui all'art. 2 comma 3 sono relative ad una ricerca su banche dati commerciali specializzate che contengono: (i) per i brevetti domande di brevetto internazionali, le domande e i brevetti europei e nelle maggiori giurisdizioni disponibili, senza intervento di mandatari esteri e verifica dello status; (ii) per i design, modelli internazionali, comunitari e nazionali nelle maggiori giurisdizioni.

9.2 RICERCHE DI MARCHIO

Ricerca	In una classe	Per ogni classe aggiuntiva
Fase di ricerca di identità	200	50
Fase di ricerca di similitudine	500	100
Fase di approfondimento	100	100
Sorveglianza mondiale tra marchi	500	100

Nota: Le prestazioni di "media difficoltà" di cui all'art. 2 comma 3 sono relative a ricerche su banche dati commerciali specializzate che coprono Italia, Marchi Internazionali designanti l'Italia e marchi UE, eseguite in 7 giorni lavorativi.

10 NOMI A DOMINIO

Attività	
Registrazione nomi a dominio	100
Ricerche nomi a dominio	600
Sorveglianza nomi a dominio	1.500
Procedure di riassegnazione nomi a dominio	2.000

11 CONSULENZA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Attività	
Consulenza – compenso a tempo	Si applicano compensi a tempo ex art. 12



12 ATTIVITÀ EXTRA PROCEDIMENTALI – CONTROVERSIE EXTRAGIUDIZIALI O CON TERZO NEUTRALE IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Valore	da €0,01 a €1.100,00	da €1.100,01 a €5.200	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase iniziale di studio e valutazione	63	284	441	536	1.008	1.370
2. Fase di discussione della controversia	126	567	882	1.071	2.016	2.741
3. Fase conclusiva o di conciliazione	246	1.106	1.720	2.088	3.931	5.343

Nota: Qualora il valore della controversia non risulti determinabile lo stesso si considera indeterminabile. Le controversie di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000 e non superiore a euro 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della stessa. Per controversie di particolare importanza e difficoltà, il valore si considera entro lo scaglione fino ad euro 520.000.


13 ATTIVITÀ EXTRA PROCEDIMENTALI – CONTROVERSIE GIUDIZIALI IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE AVANTI AL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Valore	da € 0,01 a € 250.000	da € 250.000,01 a € 500.000	da € 500.000,01 a € 1.000.000	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000	da € 2.000.000,01 a € 4.000.000	da € 4.000.000,01 a € 8.000.000
1. Fase di studio della controversia	6.000	8.000	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente
2. Fase introduttiva del giudizio	3.000	4.000	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	3.500	4.000	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente
4. Fase decisionale	3.500	5.000	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente

Nota: Esclusa consulenza tecnica di parte.

segue Attività extra procedimentali – controversie giudiziali in materia di diritti di proprietà industriale avanti al Tribunale Unificato dei Brevetti

Valore	da € 8.000.000,01 a € 16.000.000	da € 16.000.000,01 a € 30.000.000	da € 30.000.000,01 a € 50.000.000	superiore a € 50.000.000
1. Fase di studio della controversia	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente
2. Fase introduttiva del giudizio	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente
4. Fase decisionale	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente	Incremento del 50% rispetto al valore calcolato con riferimento alla colonna precedente



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12-09-1988 - Suppl. Ordinario n. 86:

Art. 17 (*Regolamenti*). — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 202 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 27», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2005, n. 52, S.O. 28:

«Art. 202 (*Albo dei consulenti*). — 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

2. L'Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.».

— Si riporta l'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2012, S.O. n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 24 marzo 2012, S.O. n. 53:

«Art. 9 (*Disposizioni sulle professioni regolamentate*). — 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di

cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 2233 del codice civile:

«Art. 2233 (*Compenso*). — Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.».

— Si riporta l'articolo 5 della legge 21 aprile 2023, n. 49 recante: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2023:

«Art. 5 (*Disciplina dell'equo compenso*). — 1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge.

In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di prevenire un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti alla legge 21 aprile 2023, n. 49 si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 4:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 si veda nelle note alle premesse.

— La legge 26 maggio 1978, n. 260 recante: «Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 giugno 1978.

— La legge 29 novembre 2007, n. 224 recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2007, S.O. n. 251.

— Il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea è pubblicato nella GUUE del 16 giugno 2017, L 154.



— La legge 28 aprile 1976, n. 424 recante: «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1976.

— La legge 12 marzo 1996, n. 169 recante: «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, S.O. n. 57.

— Il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari è pubblicato nella GUUE del 5 gennaio 2002, L 3.

— La legge 22 settembre 2023, n. 141 recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2023.

— Il Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è pubblicata nella GUUE del 1° settembre 1994, L 227.

— Il Regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali è pubblicata nella GUUE dell'11 giugno 2019, L 153.

— Il Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari è pubblicata nella GUUE dell'8 agosto 1996, L 198.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 recante: «Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010, S.O. n. 48:

«Art. 53 (*Prova d'uso*). — 1.

2.

3. Se l'opponente non fornisce la prova dell'uso entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova è fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova è fornita.

4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.»

24G00210

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 ottobre 2024.

Modifica del decreto 27 settembre 2023, recante: «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del

